

TI_GERICHTE 32.2022.46 vom 7. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.46

FR: TI_GERICHTE 32.2022.46 du 7 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 32.2022.46 del 7 giugno 2022

Erwägungen

E. 42

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGa) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, 1 a grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI. Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; b. necessita di una sorveglianza personale permanente; c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; d. a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38. Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'art. 29 cpv. 1. Va qui precisato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita. Ciò significa che il diritto ad AGI non può nascere prima del termine di carenza annuale dall'insorgenza della grande invalidità (Michel Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42, n. 70, pag. 621; cfr. anche DTF 144 V 361). In tal senso il nuovo art. 41 cpv. 4 seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, dispone che “ il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità di grado lieve per un anno senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3 ”. Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Infine, l'art. 35 cpv. 1 OAI prescrive che il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto, mentre il cpv. 2 dispone che “Se, in seguito, il grado d'invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse accadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato”.

2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare l'entità della grande invalidità, il 30 marzo 2022 l'assistente sociale ha esperito il consueto accertamento presso il domicilio dell'assicurata. Dal relativo rapporto datato 30 marzo 2022 si evince che l'assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari della vita: lavarsi dal mese di marzo 2021 e spostarsi da dicembre 2020. Risulta inoltre che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza, visto che l'assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per l'espletamento di due atti ordinari della vita, correttamente l'ha posta al beneficio di un AGI di grado lieve dal mese di marzo 2022, ossia dalla scadenza dell'anno di attesa dall'inizio della dipendenza da terzi per il secondo atto ordinario della vita (doc. 91). Né del resto la ricorrente ha contestato una simile conclusione. L'assicurata sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute dovuto ai postumi di una caduta in casa il 23 maggio 2022 [evento di cui l'amministrazione è venuta a conoscenza solo con il ricorso; n.d.r.], con conseguente ricovero in ospedale ed utilizzo di una carrozzina per disabili, ciò che determinerebbe la necessità d'aiuto di terzi per muoversi. La ricorrente sostiene inoltre che deve adesso dipendere da terzi per cercare di mantenere i contatti sociali e cercare di organizzare la realtà quotidiana. A sostegno di quanto sopra, essa ha prodotto lo scritto 13 giugno 2022 del suo medico curante, il quale ha evidenziato che la paziente “(...) non è più in grado di vestirsi, svestirsi e prepararsi i vestiti, alzarsi, sedersi, coricarsi, eseguire l'igiene personale, andare alla toilette, dall'accaduto del 23.05.2022” e che da quella data utilizza una carrozzina per muoversi (doc. B)”. Nella risposta di causa l'amministrazione ha rettammente evidenziato che momento dell'emissione della decisione (7 giugno 2022) – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – non erano ancora trascorsi tre mesi dalla caduta (23 maggio 2022), motivo per cui, ai sensi dell'art. 88a cpv. 2 OAI, l'eventuale peggioramento dello stato di salute dall'assicurata non può essere considerato (in tal senso: cfr. Michel Valterio, op. cit., art. 31 n. 35, pag. 509; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevison in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 456, pag. 124; STCA 32.2012.226 del 23 maggio 2013). Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 88a cpv. 2 OAI (applicabile all'AGI in virtù del rinvio di cui all'art. 35 cpv. 2 OAI; cfr. anche Valterio, op. cit., art. 42 n. 75, pag. 623), se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in

considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia. Ciononostante, l'eventuale peggioramento potrà essere oggetto di una domanda di revisione dell'AGI in merito alla quale l'amministrazione si determinerà con una decisione formale, debitamente preavvisata, impugnabile davanti alla scrivente Corte. Visto quanto sopra, correttamente l'Ufficio AI ha posto al ricorrente ad una AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022. Ne consegue che il ricorso va respinto. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con l'art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.